

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA - 2022
(Art.93 Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO lo Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (G.U. 7 ottobre 1904);
- VISTO la Legge Regionale 23 aprile 1956, n. 31;
- VISTO la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 3 della legge regionale n 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa *"il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006"*;
- VISTO il Decreto Presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4, che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che nel funzionigramma allegato, individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità e che, all'art. 7 ha, tra l'altro, disposto che:
1. *L'Autorità di bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo.*
 2. *Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.*
 3. *Rientrano tra le attività del servizio di polizia idraulica:*
 - a) *il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri per opere ed interventi relativi ad aree appartenenti al demanio idrico;*
 - b) *il rilascio di concessioni per l'utilizzo e l'occupazione dei beni del demanio idrico;*

c) *il rilascio di nulla osta idraulici e pareri relativi ad opere ed interventi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua;*

VISTO il D.P.Reg. n.6 del 4 gennaio 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 29/12/2021, all'Ing. Leonardo Santoro, dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito, l'incarico di Segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia per la durata di anni cinque;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 5 marzo 2021 con il quale è stato approvato il documento "Autorizzazione Idraulica Unica";

CONSIDERATO che, alla luce dell'entrata in vigore del D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 è mutata l'organizzazione interna dell'Autorità di bacino, con particolare riferimento alla istituzione dei quattro Servizi territoriali 4, 5, 6 e 7 - "*Pareri e autorizzazioni ambientali - Demanio idrico fluviale e Polizia idraulica*" e alla soppressione di altre strutture che erano coinvolte nel procedimento di rilascio dell'A.I.U.;

RILEVATA la necessità di adeguare l'iter per il rilascio dell'A.I.U. al D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022, nonché di rivedere alcuni contenuti della versione attualmente in vigore, di cui al D.S.G. n. 50 del 5 marzo 2021;

VISTO il nuovo documento "AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA - 2022" predisposto dai Servizi territoriali 4, 5, 6 e 7 - "*Pareri e autorizzazioni ambientali - Demanio idrico fluviale e Polizia idraulica*" di questa Autorità di bacino, che fa parte integrante del presente Decreto;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione del superiore documento in ossequio alle modifiche intervenute con l'entrata in vigore del D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022;

Ai termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a far data dal presente Decreto, è revocato il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 5 marzo 2021.

ART. 2

È approvato, ai sensi dell'Art.93 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 e ss.mm.ii., il documento "AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA - 2022", parte integrante del presente decreto, predisposto dai Servizi territoriali 4, 5, 6 e 7 - "*Pareri e autorizzazioni ambientali - Demanio idrico fluviale e Polizia idraulica*" di questa Autorità di bacino.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n.9, sul sito della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

Palermo, li 23.06.2022

IL SEGRETARIO GENERALE
SANTORO



Regione Siciliana

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA - 2022

(Art.93 Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 e ss.mm.ii.)

1) PREMESSA

Il D.P. 4/2019, con il quale è stato emanato il “Regolamento attuativo dell’articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia”, all’art. 7 ha, tra l’altro, disposto che:

1. L’Autorità di bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo.
2. Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.
3. Rientrano tra le attività del servizio di polizia idraulica:
 - a) il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri per opere ed interventi relativi ad aree appartenenti al demanio idrico;
 - b) il rilascio di concessioni per l’utilizzo e l’occupazione dei beni del demanio idrico;
 - c) il rilascio di nulla osta idraulici e pareri relativi ad opere ed interventi nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua;

I sopra citati provvedimenti autorizzativi, da rilasciarsi tutti ai sensi del R.D. 523/1904, sono stati oggetto di apposita regolamentazione che ha portato alla istituzione, con Decreto del Segretario Generale n° 55 del 07/08/2019, della Autorizzazione Idraulica Unica.

I principi generali dell’Autorizzazione Idraulica Unica e i suoi contenuti sono stati anche presi in esame e illustrati nelle “Linee Guida per l’attività di Polizia Idraulica” apprezzate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 446 del 22/10/2020 e definitivamente adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con Delibera n° 18 del 02/12/2020.

Rispetto a quanto previsto nel citato Decreto del Segretario Generale n° 55 del 07/08/2019, alcune modifiche sono state apportate con successivi Decreti del Dirigente Generale n° 68 del 12/09/2019, n° 118 del 11/11/2019, n° 262 del 04/11/2020, n° 3 del 19/01/2021 e n° 50 del 05/03/2021. Tali decreti hanno tra l’altro modificato per alcuni casi le modalità di rilascio e individuato possibili deroghe.

Oggi, alla luce delle esperienze cumulate dall’avvio delle procedure di istruttoria volte all’emissione dell’Autorizzazione Idraulica unica e delle criticità emerse in merito ad alcune procedure individuate con i decreti prima citati, anche al fine di adeguare alcuni procedimenti al nuovo riassetto delle competenze all’interno di questa Autorità di Bacino in forza del decreto del Presidente della Regione n° 9 del 05/04/2022, con la presente si vuole riassumere in un unico provvedimento quanto ad oggi disposto con gli atti prima citati, adeguare le procedure al nuovo funzionigramma di questa Autorità e offrire un quadro il più possibile chiaro e immediato sia a chi, dall’esterno, deve avanzare istanza di Autorizzazione Idraulica Unica sia al personale che, all’interno di questa Autorità, dovrà istruire tali istanze.

2) AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

L’Autorizzazione Idraulica Unica, nata anche con lo scopo di assicurare tempestività e celerità dell’azione amministrativa e assicurare per quanto possibile lo snellimento dello sviluppo dei procedimenti tecnico/amministrativi, realizza un primo strumento operativo diretto a coniugare la tutela sulle acque pubbliche, ed in particolare le disposizioni del Capo VII del R.D. 523/1904 volte a garantire il buon regime idraulico delle acque, con i criteri previsti prima nel Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e ribaditi poi nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) finalizzati a correlare il mantenimento delle condizioni di sicurezza

con quelli di assetto e di qualità ambientale del territorio.

È il provvedimento che viene rilasciato a seguito di qualunque istanza venga inoltrata per la realizzazione di opere e/o per l'esecuzione di attività che interferiscono con il reticolo idrografico interessando alvei di corsi d'acqua pubblica e/o pertinenze degli stessi e/o aree del demanio idrico fluviale e, per l'ottenimento di concessioni/sdemanializzazioni di suolo demaniale fluviale.

Si intende per reticolo idrografico l'insieme dei canali di deflusso di diversa natura (fiumi, torrenti e corsi d'acqua in generale), dimensione e portata che solca il territorio del bacino idrografico e ne drena le acque superficiali, aventi quindi natura di corso d'acqua pubblica e per i quali è possibile identificare a monte un bacino di alimentazione di sufficiente estensione, indipendentemente dalla iscrizione di tali corsi d'acqua negli elenchi ufficiali delle acque pubbliche e/o nelle mappe catastali

L'Autorizzazione Idraulica Unica diventa quindi lo strumento attuativo di quanto previsto dall'art. 5 della L. 37/1994 (*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*) secondo il quale tutti i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti e più in generale tutti quelli destinati ad incidere sul regime delle acque, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive che subordinino il loro rilascio *“al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati”*.

2.1 Tipologie di provvedimenti

L'Autorizzazione Idraulica Unica riunisce al suo interno il parere di compatibilità idraulica ai sensi delle norme tecniche in vigore (R.D. 523/1904, Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n° 7 del 21/01/2019) e di norme ambientali (L. 37/1994, D.Lgs. 152/2006), il permesso di cui agli articoli 93 e seguenti del R.D. 523/1904, e, laddove ne ricorrano le condizioni, i pareri di compatibilità ai sensi delle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e di quelle del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.).

A seconda della tipologia di istanza alla quale farà seguito, l'Autorizzazione Idraulica Unica si espliciterà con il rilascio di un **“nulla osta idraulico”** o di un **“parere idraulico”** o di un **“parere idraulico preliminare”**, così come di seguito definiti¹:

a) Nulla-osta idraulico

Il **“nulla osta idraulico”** costituisce il permesso, previsto dall'art. 93 del R.D. 523/1904, per la realizzazione di opere e interventi, non vietati dall'art. 96 della stessa norma, che interessino gli alvei dei corsi d'acqua pubblica e le loro pertinenze idrauliche (fasce poste in adiacenza agli alvei, larghe m 10,00 a partire dagli argini o dalle sponde, determinate secondi i criteri di cui al Decreto del Segretario generale n° 119 del 09/05/2022).

Ricadono tra tali opere e interventi, tutti quelli autorizzabili ai sensi del Capo IV (da art. 57 ad art. 62) e del Capo VII (da art. 93 ad art. 102) del R.D. 523/1904. Tale provvedimento può essere altresì rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Il **“nulla osta idraulico”**, oltre che contenere la valutazione di ordine tecnico su quanto proposto dall'utente in merito alla compatibilità idraulica degli interventi da eseguire e/o delle attività da svolgere, rilascia l'autorizzazione all'accesso in alveo e all'esecuzione dei lavori di che trattasi.

b) Parere idraulico

Il **“parere idraulico”** viene rilasciato per due diversi casi:

1) Opere e interventi di cui al precedente punto “a” in alternativa al nulla osta idraulico

È un provvedimento del tutto simile al nulla osta idraulico prima illustrato, Differisce da questo perché l'autorizzazione all'accesso in alveo e all'esecuzione dei lavori è sostituita da una dichiarazione di disponibilità al loro rilascio in un momento successivo.

¹ Vedi *“Linee Guida per l'attività di Polizia Idraulica”* apprezzate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 446 del 22/10/2020 e definitivamente adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con Delibera n° 18 del 02/12/2020

Tale provvedimento è infatti rilasciato quando si è in presenza di progetti che prevedono lavori non immediatamente realizzabili (per livello di progettazione non esecutiva, perché presentati da soggetto diverso da quello che li realizzerà, ecc.) ma in ogni caso completi di tutto quanto necessario a valutarne la compatibilità idraulica.

Con il rilascio di tale provvedimento viene prescritto che prima della realizzazione dei lavori di che trattasi, previa asseverazione che non siano intervenute modifiche sostanziali al progetto esaminato e valutato e che non sia mutato il regime vincolistico, dovrà essere richiesta a questa Autorità l'autorizzazione all'accesso in alveo e all'esecuzione dei lavori.

2) Richieste di concessione o di sdemanializzazione di aree del demanio idrico fluviale

È il provvedimento con il quale, fatta la valutazione di ordine tecnico su quanto proposto dall'utente in merito alla richiesta in concessione o alla sdemanializzazione di un'area del demanio idrico fluviale, viene espresso il parere necessario alla successiva predisposizione del decreto di concessione ovvero all'avvio delle procedure per la sdemanializzazione delle aree richieste.

c) **Parere idraulico preliminare**

Nel caso di opere pubbliche, in presenza di progetto di fattibilità tecnica ed economica, il R.U.P. può chiedere il parere idraulico su quanto previsto in seno a tale progetto.

In questo caso viene rilasciato un "*parere idraulico preliminare*", che conterrà la precisazione che lo stesso si intende espresso solamente sulla tipologia delle opere di che trattasi e sulla loro ubicazione, e con la prescrizione che dovrà essere successivamente sottoposto a questa Autorità il progetto definitivo/esecutivo delle opere riportante l'esatto posizionamento e le esatte dimensioni e misure di tutti i manufatti da realizzare.

Questo tipo di parere può essere rilasciato anche su progetti che, seppur trasmessi come definitivi, sono privi degli elementi propri di questo livello di progettazione (vedasi D.Lgs. 50/2016, art. 23 "Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi") e in particolare di calcoli idrologici e/o idraulici, o di verifiche di manufatti idraulici e comunque di tutto quanto necessario ad una completa valutazione della compatibilità idraulica e quindi al rilascio di un parere o di un nulla osta idraulico. Anche in questi casi, così come detto per i progetti di fattibilità tecnica ed economica, si forniranno le prescrizioni di cui tener conto nella redazione del progetto definitivo/esecutivo che dovrà essere successivamente sottoposto a questa Autorità.

3) **PROCEDURE DI RILASCIO**

Ai sensi di quanto previsto dal D.P. 5 aprile 2022, n. 9 (Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali), le competenze e i relativi procedimenti di questa Autorità di Bacino che interessano, a vario modo, il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica sono in capo a:

- 1) Servizio 4 – Pareri e autorizzazioni ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Palermo e Trapani)
- 2) Servizio 5 – Pareri e autorizzazioni ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento, Enna e Caltanissetta)
- 3) Servizio 6 – Pareri e autorizzazioni ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Catania, Siracusa e Ragusa)
- 4) Servizio 7 – Pareri e autorizzazioni ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Messina)

Il D.P. 18 dicembre 2020, n. 37 (Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi) ha fissato in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento in argomento.

L'Autorizzazione Idraulica Unica è quindi un procedimento la cui istruttoria rimane di competenza dei Servizi 4-5-6-7 di questa Autorità di Bacino. I predetti Servizi, hanno 60 giorni di tempo per il suo espletamento al netto dei tempi di sospensione intercorrenti tra la richiesta e l'ottenimento di eventuali integrazioni e pareri necessari.

Il provvedimento finale, predisposto dai citati 4 Servizi, sarà rilasciato dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino

4) CASI IN CUI È PREVISTO IL RILASCIO

Come già detto al precedente paragrafo 2, l'Autorizzazione Idraulica Unica (A.I.U.) è il provvedimento che viene rilasciato a seguito di qualunque istanza venga inoltrata per la realizzazione di opere e/o per l'esecuzione di attività che interferiscono con il reticolo idrografico interessando alvei di corsi d'acqua pubblica e/o pertinenze degli stessi e/o aree del demanio idrico fluviale, e per l'ottenimento di concessioni/sdemanializzazioni di suolo demaniale fluviale.

Di seguito si riportano in maniera sintetica le principali tipologie di opere e/o di attività per i quali è richiesto il rilascio della A.I.U.:

- 1) Sistemazione idraulica di corsi d'acqua mediante la rideterminazione o il rifacimento della sezione idraulica dell'alveo e/o la realizzazione in alveo di nuove opere idrauliche (argini, soglie, briglie, salti, ecc.) e/o la modifica di opere idrauliche esistenti in alveo;
- 2) Rifunionalizzazione di alvei di corsi d'acqua, senza esecuzione di nuove opere idrauliche e senza interventi su opere idrauliche esistenti, mediante asportazione di sovralluvionamenti/sedimenti;
- 3) Realizzazione di opere di attraversamento di corsi d'acqua mediante ponti (stradali, ferroviari, ponti-tubo, ecc.) o tombini;
- 4) Realizzazione di tombinature e coperture di corsi d'acqua non inquadrabili come attraversamenti;
- 5) Immissione di portate idriche (acque di pioggia, acque di produzione, ecc.) negli alvei e realizzazione delle relative opere di scarico;
- 6) Opere e/o attività che non interessino direttamente gli alvei dei corsi d'acqua ma le aree di pertinenza degli stessi (posa condotte e/o pozzetti interrati, piantumazioni, occupazione temporanea suoli a vari fini, ecc.);
- 7) Opere di presa per la derivazione e il prelievo di acqua;
- 8) Opere di sbarramento per la realizzazione di invasi artificiali;
- 9) Attraversamento di corsi d'acqua con linee tecnologiche o con infrastrutture lineari a rete²:
 - 9.a) in subalveo con scavo;
 - 9.b) in subalveo con tecniche no-dig;
 - 9.c) aereo con elettrodotto;
 - 9.d) con collocazione su manufatti esistenti;
- 10) Opere di difesa a tutela esclusiva dei beni dei frontisti e a carico dei frontisti stessi, da realizzare all'interno delle aree di pertinenza fluviale, quali nuovi argini, rivestimento di scarpate con funzioni di miglioramento delle condizioni di stabilità o di protezione dai fenomeni di erosione, opere di difesa radente (impostate cioè senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna).
- 11) Richieste di accesso in alveo per esecuzione di indagini geognostiche, bonifica da residui bellici, ispezione opere esistenti, ecc.;
- 12) Richieste, da parte dell'Agenzia del Demanio, per la concessione o la sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio idrico di proprietà del Demanio dello Stato.

5) DEROGHE

Non sono subordinati al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica:

- a) gli interventi che interessano alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree di pertinenza degli stessi, che siano limitati alla sola pulizia dell'alveo, mediante taglio e asportazione della vegetazione spontanea ivi presente di ostacolo al regolare deflusso delle acque, e non prevedano l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti;
- b) gli interventi su opere di presa presenti in alveo purché limitati alla sola asportazione dei sedimenti necessaria al ripristino della funzionalità di tali opere;
- c) interventi per la rimozione dagli alvei di rifiuti abbandonati, da eseguirsi da parte dei comuni (a tal fine competenti ai sensi dell'art. 4, c. 4, della L.R. 9/2010 e delle "*Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o*

² Per "*linee tecnologiche*" si intendono le reti elettriche e le linee di comunicazione e/o di telecomunicazione.

Per "*infrastrutture lineari a rete*" si intendono acquedotti, fognature, condotti vari (gasdotti, oleodotti, ...) di ridotto diametro.

Per "*manufatto esistente*" si intende qualsiasi opera di attraversamento del corso d'acqua. Ai fini della presente determinazione, il manufatto esistente può essere utilizzato quale sostegno della linea tecnologica o dell'infrastruttura lineare con staffaggio o inserimento nella struttura del manufatto, in modo da non modificare l'ingombro dell'attraversamento e da non ridurne la sezione libera di deflusso.

depositati in modo incontrollato”, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 248 del 05/07/2018) o dei proprietari frontisti;

- d) accesso in alveo, da parte di pubbliche amministrazioni e di strutture commissariali, per l'esecuzione di saggi e/o indagini finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di opere pubbliche;

5.1) Procedure Semplificate

Per gli interventi a), b), c) e d) dovrà essere trasmessa a questa Autorità solamente una **preventiva comunicazione** da parte del proponente l'intervento, indicante la data di inizio dei lavori e/o delle attività, accompagnata da:

- una relazione che, in uno alle necessarie planimetrie opportunamente georeferenziate e agli opportuni elaborati grafici, descriva esaurientemente la tipologia dei lavori e/o delle attività che si intende mettere in atto;
- una dichiarazione del R.U.P., in caso di pubblica Amministrazione, o di un tecnico incaricato, attestante che l'intervento di che trattasi non prevede l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti.

Al termine di lavori dovrà essere trasmessa apposita comunicazione corredata dalla documentazione fotografica idonea a far comprendere il risultato delle attività poste in essere.

6) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE

L'istanza di Autorizzazione Idraulica Unica dovrà pervenire in bollo (ad oggi pari a € 16,00) tranne nei casi in cui il soggetto richiedente ne sia esente per legge. L'imposta di bollo può essere assolta con apposizione di marca ovvero in maniera virtuale nei modi di legge.

6.1) Documentazione amministrativa

All'istanza deve essere allegata la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 36 della Legge Regionale 1/2019 e cioè la *“lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”*

Prima del rilascio dell'Autorizzazione deve essere inoltre acquisita la documentazione di cui ai commi 2 e 3 del già citato art. 36 della Legge Regionale 1/2019 e cioè *“la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.”*

Prima del rilascio dell'Autorizzazione, laddove il soggetto richiedente non ne sia esente per legge, dovrà altresì essere assolta, in maniera virtuale e nei modi di legge, l'imposta di bollo relativa al provvedimento autorizzativo.

6.2) Documentazione tecnica

- 1) All'istanza di Autorizzazione Idraulica Unica dovrà sempre essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva e tecnica illustrante l'intervento da eseguire;
 - b) cartografia catastale aggiornata e aerofotogrammetria con evidenziata l'area dell'intervento opportunamente georeferenziate e con l'individuazione del corso d'acqua interessato dall'intervento indicandone la corretta indicazione del nome così come riportato nell'elenco delle acque pubbliche e/o sulla CTR e/o sulle planimetrie catastali (riportare riferimenti catastali delle aree limitrofe per una esatta individuazione);
 - c) rilievo topografico dell'area d'intervento con restituzione planimetrica in scala adeguata;
 - d) planimetrie dello stato di fatto e di progetto, in scala adeguata e debitamente quotate, dalle quali si evinca la posizione delle opere da realizzare o delle attività da porre in essere;
 - e) sezioni trasversali e profilo rilevati del corso d'acqua, in scala adeguata e debitamente quotate, estesi adeguatamente a monte e a valle dall'area d'intervento, dalle quali si evinca la posizione delle stesse rispetto all'alveo e si individuino le fasce di pertinenza fluviale di cui all'art. 96, comma f, del R.D. 523/1904, determinate secondo quanto disposto con Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 119 del 09/05/2022;
 - f) documentazione fotografica con planimetria con indicazione dei punti di ripresa;
 - g) dichiarazione del progettista/tecnico inerente al regime vincolistico dell'area interessata con particolare riferimento al P.A.I. e alle interferenze con il reticolo idrografico
 - h) stralcio planimetrico del Piano per l'Assetto Idrogeologico con l'indicazione dell'area in cui ricade l'intervento, con l'individuazione delle eventuali interferenze con aree in dissesto (nell'eventualità citare

codice dissesto, tipologia dissesto geomorfologico e/o idraulico, livello di pericolosità e N.A. che lo disciplina);

- i) attestazione del progettista di avere proceduto alla ricognizione delle interferenze/prossimità con gli elementi idrici lineari rilevabili nell'area e con quelli riportati nella CTR 2012-13 e che le stesse esauriscono tutte le interferenze della totalità delle opere con gli elementi idrici come prima rilevati, e, ove necessario, di averne rilevato nello stato di fatto le caratteristiche delle sezioni idrauliche e ogni altro parametro necessario ed utilizzato per l'esecuzione delle verifiche idrauliche;
- 2) Nei casi precedentemente elencati ai numeri 1-2-3-4-5-8-9.a e in tutti quei casi in cui, essendo l'alveo a sponde incerte, occorrerà determinare l'ampiezza dell'alveo e delle fasce di pertinenza fluviale, sarà necessario allegare uno studio idrologico-idraulico. Lo studio dovrà essere suddiviso in due parti: la prima (studio idrologico) dedicata alla stima dei valori di massima piena, valutati per assegnato tempo di ritorno, e la seconda (studio idraulico) dedicata alla determinazione delle caratteristiche idrauliche della corrente (tiranti, velocità ed energia cinetica), valutate per assegnato tempo di ritorno, relative allo stato di fatto e allo stato di progetto.
In prima stesura, per la scelta delle metodologie da utilizzare per la redazione degli studi idrologici e idraulici si farà riferimento all'allegato C delle Norme di Attuazione del P.A.I. e alle direttive emanate da questa Autorità con D.S.G. n. 71 e 72 del 29/03/2022 ai sensi delle Norme di attuazione del P.G.R.A.
Con successivo provvedimento del Segretario Generale saranno specificate le metodologie da utilizzare per la redazione degli studi idrologici e idraulici, le modalità di scelta dei parametri delle grandezze a tal fine necessari e i contenuti minimi che detti studi dovranno contenere.
- 3) Nei casi precedentemente elencati ai numeri 3-4 si dovrà fare riferimento a quanto previsto da
 - a) “Norme Tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17/01/2018” – Paragrafo 5.1.2.3 “Compatibilità idraulica”
 - b) “Circolare del Consiglio Superiore Lavori Pubblici n. 7 del 21/01/2019” – Paragrafo C5.1.2.3 “Compatibilità idraulica”
 - c) “Direttiva per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti” emanata da questa Autorità con D.S.G. n. 71 del 29/03/2022 ai sensi dell'art. 7 delle norme di attuazione del P.G.R.A.
 - d) “Direttiva per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture di corsi d'acqua” emanata da questa Autorità con D.S.G. n. 72 del 29/03/2022 ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione del P.G.R.A.
- 4) Nel caso precedentemente elencato al numero 2 si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla “Direttiva sovralluvionamenti”, emanata da questa Autorità con D.S.G. n. 60 del 24/03/2022 ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 15/05/1991 n. 24, e dalle successive disposizioni di dettaglio.
- 5) Nel caso precedentemente elencato al numero 9.d dovrà essere allegata una sezione trasversale del corso d'acqua, in scala adeguata e debitamente quotata, comprensiva del prospetto del manufatto preesistente e dell'infrastruttura richiesta.
- 6) In tutti i casi di attraversamenti in subalveo dovrà essere verificato il livello di ricoprimento delle infrastrutture interferenti avendo cura di verificare il rispetto della profondità minima prevista dalle vigenti norme di settore.
- 7) Nel caso in cui le aree interessate dalle opere e/o dalle attività per le quali si chiede l'autorizzazione risultino interessate da rischio e/o pericolosità individuati nel Piano per l'Assetto Idrogeologico, dovrà altresì essere allegata apposita relazione dalla quale si evinca la compatibilità di quanto richiesto con le Norme di Attuazione del Piano stesso.

Resta inteso che anche per le pratiche complete di tutti gli elaborati richiesti, questa Autorità, nel corso dell'istruttoria, in relazione alla specificità delle opere e/o attività per le quali viene richiesta l'Autorizzazione, potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

7) SPECIFICI ADEMPIMENTI ISTRUTTORI NEL CASO DI ATTRAVERSAMENTO CON COLLOCAZIONE SU MANUFATTI ESISTENTI

Verificata la compatibilità idraulica dell'attraversamento in progetto, accertando che lo stesso non modifichi né riduca la sezione libera di deflusso del corso d'acqua, viene rilasciata l'Autorizzazione Idraulica Unica per l'attraversamento della rete tecnologica o dell'infrastruttura lineare a rete.

L'inizio dei lavori sarà subordinato all'acquisizione dell'assenso da parte del proprietario del manufatto esistente al quale l'Autorizzazione Idraulica Unica sarà trasmessa per conoscenza.

Parallelamente al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica viene attivato il procedimento di verifica della compatibilità idraulica del manufatto esistente nei confronti del proprietario di quest'ultimo.

Qualora a conclusione del procedimento di regolarizzazione emergesse la necessità di adeguamenti del manufatto esistente o della sua demolizione, il titolare dell'infrastruttura lineare ospitata deve provvedere a sua cura e spese

all'adeguamento o alla rimozione delle opere autorizzate.

A tale proposito, l'Autorizzazione Idraulica Unica conterrà una specifica clausola di esonero da ogni responsabilità della Regione Siciliana in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche e prevedendo l'obbligo di adeguare o rimuovere la linea nel caso in cui il manufatto esistente dovesse essere oggetto di lavori di adeguamento ovvero di demolizione per i motivi prima esposti.

8) CRITERI DI PRIORITÀ SULL'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Con provvedimento del Segretario Generale prot. 3459 del 05/03/2021 “*Criteri di priorità sui Pareri ed Autorizzazioni a cura dell'Autorità di Bacino*” sono stati forniti gli elementi per l'individuazione delle fattispecie cui applicare le deroghe all'ordine cronologico in ordine a quanto disposto dall'art. 7 (Compiti del Responsabile del Procedimento), comma 2, della Legge Regionale 7/2019.

Il Segretario Generale
SANTORO